



DELIBERA n. 94 del 18 marzo 2026

OGGETTO:

Modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che disciplina l'istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori per l'acquisto di beni e servizi, di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione;

VISTO l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo art. 9, che svolgono attività di centrale di committenza, richiedono all'ANAC, che gestisce l'elenco, l'iscrizione allo stesso;

VISTO l'articolo 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, con cui venivano definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, individuando i requisiti necessari ai fini della iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, istituito presso l'ANAC, di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;



VISTO l'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che dispone che sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1, tra gli altri, i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;

VISTO il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 209 (c.d. correttivo al Codice dei contratti pubblici);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025, con cui, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stati definiti i nuovi requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge, da parte dei soggetti diversi da Consip S.p.a. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisizione dei beni e servizi;

VISTO l'art 5 in cui è previsto che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025 e, successivamente, ogni tre anni, l'ANAC procede all'aggiornamento dell'elenco;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto l'ANAC deve definire, con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco.

DELIBERA

Art. 1 – Oggetto

La presente delibera definisce le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento all'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014.

Art. 2 – Requisiti per la richiesta di iscrizione

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025 conferma l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tali soggetti non sono tenuti a presentare domanda di iscrizione nel



registro ma esclusivamente a trasmettere all'Autorità eventuali modifiche relative alla denominazione del soggetto aggregatore, al relativo codice fiscale e ai centri di costo censiti in BDNCP coinvolti nell'attività di committenza svolta in veste di soggetto aggregatore, utilizzando lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità. In assenza di comunicazioni l'Autorità recepisce ai fini dell'aggiornamento dell'elenco le informazioni già trasmesse in precedenza relative alla denominazione del soggetto aggregatore, al codice fiscale e ai centri di costo coinvolti.

2. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025 dispone che possono richiedere l'iscrizione all'elenco, oltre ai soggetti aggregatori già iscritti e in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione per acquisizioni di forniture e servizi di livello (SF1), i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che, al momento della presentazione della richiesta, risultino centrali di committenza in possesso del livello di qualificazione SF1, ai sensi dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

- a) le città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e le province;
- b) le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra comuni resi in forma di convenzione ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'iscrizione, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025, il valore complessivo delle procedure di acquisizione di beni e servizi del soggetto richiedente e del relativo bacino territoriale di riferimento deve essere superiore a euro 200.000.000 nel triennio e a euro 50.000.000 per ciascun anno. Ai fini della determinazione di tali valori rilevano le procedure con importo a base di gara superiore alla soglia di euro 150.000 avviate nel triennio successivo rispetto al periodo utilizzato per l'aggiornamento del precedente elenco.

4. Per l'individuazione del bacino territoriale di riferimento si tiene conto delle procedure avviate:

- a) per i soggetti di cui al precedente comma 2, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città metropolitana o della provincia;
- b) per i soggetti di cui al precedente comma 2, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordo convenzionale.



Art. 3 – Modalità di presentazione delle richieste

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025, che intendono avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori devono inviare formale istanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. La presentazione della richiesta è subordinata al possesso del livello di qualificazione SF1 per l'acquisizione di forniture e servizi. I soggetti non ancora qualificati al livello SF1 devono, preliminarmente, presentare domanda di qualificazione tramite il servizio disponibile all'indirizzo: <https://portale-servizi.anticorruzione.it/qualificazione>.

3. Nella richiesta i soggetti devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R.:

- di essere centrale di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I) dell'All.I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;
- che le informazioni fornite tramite il modello Excel allegato alla presente delibera corrispondono al vero;
- i riferimenti dell'atto istitutivo per le città metropolitane e le province;
- i riferimenti dell'atto costitutivo per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La richiesta di iscrizione deve essere corredata con informazioni da inserire nel modello preimpostato disponibile sul portale www.anticorruzione.it - sezione Servizi - Modulistica. Le informazioni ivi richieste riguardano denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l'attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse a far data dall'ultimo aggiornamento dell'Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno). Si richiede inoltre di elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone, nonché fornire i codici fiscali delle stazioni appaltanti facenti parte del bacino territoriale.

5. La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altro soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza. Il



modello disponibile sul portale, inoltre, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti (conservando il formato e i vincoli originari), va inviato via PEC, unitamente alla domanda, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

6. Non sono ammesse stampe cartacee del suddetto file o invii con modalità diverse dalla PEC o richieste prive di allegato.

7. Le richieste incomplete, prive di firma e delle dichiarazioni di cui al comma 3 della presente delibera o non presentate secondo le modalità informatiche previste, non saranno prese in considerazione.

Art. 4 – Soggetti attualmente iscritti nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 attualmente iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori e dunque allo stato qualificati di diritto ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui intendano presentare nuova domanda di iscrizione all'elenco, dovranno precedentemente conseguire la qualificazione al livello SF1 in via ordinaria attraverso la presentazione telematica dell'istanza nel sistema di qualificazione.

2. Le modalità di presentazione della domanda di qualificazione saranno strutturate in modo tale da risultare compatibili con il mantenimento, in capo ai medesimi soggetti, della qualificazione di diritto, così da garantire la continuità nello svolgimento delle relative attività.

3. A tal fine, ai soggetti interessati sarà trasmessa una specifica comunicazione contenente le indicazioni operative e le modalità tecnico-informatiche per la presentazione della domanda di qualificazione.

Art. 5 – Istruttoria e aggiornamento dell'elenco

L'Autorità verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli precedenti, anche mediante l'utilizzo dei dati presenti in BDNCP, ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025.



Art. 6 – Rinvio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025

Per tutto quanto non previsto nella presente delibera si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025.

Art. 7 – Allegati

Costituisce parte integrante della presente delibera il modello in formato Excel per la compilazione dei dati utili ai fini della valutazione della domanda, disponibile sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-94-del-18-marzo-2026>

È altresì reso disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità uno specifico modello in formato Excel per la comunicazione delle eventuali modifiche da parte dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 66/2014, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2026
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente